SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

58º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4090) ***Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 6, 7 e *passim*
ANDREOLLI *(PPI) relatore alla Commissione* . 2, 5, 7 e *passim*
BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 2, 6, 7 e *passim*
BESOSTRI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 16, 18
D'ALESSANDRO PRISCO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* . . . 14, 30
DEBENEDETTI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 16, 18
DE LUCA ATHOS *(Verdi-l'Ulivo)* 23, 34
GUERZONI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 17
PASQUALI *(AN)* 16, 34
PASTORE *(Forza Italia)* . . . . . *Pag.* 2, 6, 34
PIERONI *(Verdi-l'Ulivo)* 18

(3785-B) ***Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 35, 36, 37 e *passim*
D'ALESSANDRO PRISCO *(Dem. Sin.-l'Ulivo) relatrice alla Commissione* 35, 36
LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno* 36, 37
PASTORE *(Forza Italia)* 36, 37, 39
PINGGERA *(Misto)* 36

DL 1355

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

T:/Com/Com01/1-58a.3d

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4090) ***Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4090.

Proseguiamo la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio 1999.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno 0/4090/1/1, già illustrato nella seduta del 20 luglio il cui testo è il seguente:

«La 1ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 4090 recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000"

impegna il Governo

a selezionare ed assumere il personale a tempo determinato necessario per l'evento "Grande Giubileo dell'anno 2000" secondo criteri oggettivi e meritocratici».

0/4090/1/1 PASTORE, LAURO

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

PASTORE. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/4090/1/1, presentato dai senatori Pastore e Lauro.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura.

Art. 1.

(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1º dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali può provvedere prioritariamente a rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato già autorizzati per l'anno 1999, utilizzando le procedure di cui all'articolo 3, comma 2-*bis,* del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le attività culturali possono essere utilizzate per i progetti di apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1999, in lire 45 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che a quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 1500 contratti di lavoro a tempo determinato», *con le seguenti*: «fino ad un massimo di 2000 contratti di lavoro a tempo determinato».

1.1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

1.6 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

1.6 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «già autorizzati per l'anno 1999,» *inserire le seguenti*: «fino ad un massimo di 1500 contratti,».

1.2 IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998».

1.3 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

1.7 PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

1.7 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,» *con le seguenti*: «All'onere derivante dall'applicazione del comma 2».

1.4 IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «valutato in» *con le seguenti*: «nel limite massimo di».

1.100 IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 1,5 miliardi nel 1999, in 15 miliardi nel 2000 e di 10 miliardi nel 2001, si provvede mediante (capitolo dei Beni culturali) e con 425 milioni, 5.100 milioni per il 2000, 2.550 milioni per il 2001 in capo Fondo per l'Occupazione».

1.5 IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 2 miliardi nel 1999, in 20 miliardi nel 2000 e di 13 miliardi nel 2001, si provvede con copertura prevista dal bilancio dei Beni Culturali e per il residuo in capo al Fondo per l'Occupazione».

1.5 (Nuovo testo) IL RELATORE

Ricordo che sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.5 (Nuovo testo) la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.100 e a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.5 (Nuovo testo), in osservanza del parere contrario della 5ª Commissione, mentre formulo un parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.6 (Nuovo testo), 1.7 e 1.7 (Nuovo testo).

Do poi per illustrato l'emendamento 1.100, così come, lo anticipo, il 3.100 il 3.101, il 6.100 e il 14.100, che sono volti a superare i rilievi avanzati dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 1 e formulo un parere positivo sugli emendamenti appena illustrati.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.6 e 1.7, come gli analoghi emendamenti 3.1, 4.1, 7.4, 11.2 e 11.2 (Nuovo testo), 12.3 e 12.3 (Nuovo testo), 12.4 e 12.4 (Nuovo testo), 12.5 e 12.5 (Nuovo testo), 13.5 e 13.5 (Nuovo testo), 13.6 e 13.6 (Nuovo testo), mentre insisto per la votazione degli emendamenti 1.6 (Nuovo testo), 1.7 (Nuovo testo), 3.1 (Nuovo testo), 4.1 (Nuovo testo), e 7.4 (Nuovo testo), i quali recano una proposta di correzione al testo in rapporto alla durata dell'anno giubilare, che arriva fino alla Pasqua del 2001: essa cade all'incirca il 23 aprile 2001, quindi sembrerebbe giusto che queste norme, che sono eccezionali, durino fino al 30 aprile 2001. La ragione addotta dal relatore e dal Governo secondo la quale il commissario dura in carica fino a giugno non ha nulla a che vedere con una serie di attività specifiche tendenti proprio a venire incontro all'afflusso di pellegrini, che credo ci sarà fino alla Pasqua del 2001. Insisto quindi su questa data del 30 aprile 2001.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Disposizioni per il Ministero dell'interno)

1. Anche in relazione alle necessità di ridislocazione o di adeguamento logistico dei presìdi territoriali e delle caserme della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse alle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000, il Ministro dell'interno, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero nell'ambito delle dotazioni di bilancio delle pertinenti unità previsionali per i lavori di manutenzione, è autorizzato a definire specifici programmi di spesa che possono comprendere ristrutturazioni e completamenti di edifici già esistenti.

2. Per i contratti di locazione, quando ne ricorra l'urgenza, l'Amministrazione può provvedere alla relativa stipulazione o al rinnovo e alla conseguente approvazione, sulla base di una valutazione tecnico – economica rilasciata da soggetti pubblici diversi dagli uffici tecnici erariali, dotati di qualificazione e capacità tecnica adeguate, ovvero di dichiarazione assentita da giuramento di un professionista scelto dal presidente dell'ordine professionale competente.

3. Nell'ambito del quinquennio di mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere definiti programmi che comportino anche la stipulazione di contratti successivi, purché la somma degli impegni di spesa, nel tempo, non superi l'ammontare e la durata dei limiti d'impegno definiti dalla predetta disposizione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «scelto dal Presidente dell'ordine professionale competente», *con le seguenti*: «nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente».

2.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Pasquali e Magnalbò.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri)

1. Per far fronte alle numerose richieste di rilascio di visti di ingresso in Italia in occasione delle celebrazioni per il Giubileo, è autorizzata l'assunzione di sedici contrattisti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari maggiormente coinvolte nell'avvenimento. Le rappresentanze interessate possono, pertanto, stipulare direttamente fino ad un massimo di sedici contratti di diritto privato per lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1º settembre 1999 fino al 30 marzo 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 247 milioni per l'anno 1999, in lire 985 milioni per l'anno 2000 e in lire 247 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «1º settembre 1999» *con le seguenti*: «1º ottobre 1999».

3.100 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 marzo » *con le seguenti*: «31 gennaio».

3.1 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 marzo » *con le seguenti*: «30 aprile».

3.1 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «valutato in» *con le seguenti*: «nel limite massimo di».

3.101 IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

È approvato.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Lavoro straordinario e temporaneo)

1. Nel periodo compreso tra il 1º dicembre 1999 e il 30 giugno 2001 le amministrazioni e gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni lavorative comunque connesse alla programmazione, alla organizzazione e allo svolgimento delle celebrazioni giubilari, sono autorizzate, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, a derogare alle vigenti disposizioni recanti limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.

2. Nel periodo di cui al comma 1, l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, può assumere, per le attività direttamente connesse al Giubileo, nei limiti di duecento unità, personale con contratto di lavoro a tempo determinato e avvalersi di imprese fornitrici di lavoro temporaneo, anche in deroga alle percentuali eventualmente previste in via generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal contratto collettivo della categoria, nei limiti delle risorse disponibili.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

4.1 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

4.1 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro della funzione pubblica» *inserire le seguenti* «e sentite le organizzazioni sindacali».

4.100 IL RELATORE

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere negativo sull'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sll'emendamento 4.100 e negativo sull'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

(Università di Roma Tor Vergata)

1. L'Università di Roma Tor Vergata è autorizzata, a valere sui fondi di cui alla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni, in materia di edilizia universitaria, ad anticipare, nel limite di cento miliardi di lire nel triennio 1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da

realizzare nel comprensorio dell'Università stessa e per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe, per consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare nell'anno 2000 nel comprensorio medesimo. Le somme di cui al presente comma non concorrono alla determinazione del fabbisogno del sistema universitario di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il prefetto di Roma, su richiesta del rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, e limitatamente alle aree del relativo comprensorio, può adottare, ove non si possa altrimenti provvedere stante l'urgente necessità, ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per il tempo necessario ad assicurare la piena fruibilità di tutte le aree appartenenti al predetto comprensorio per la celebrazione degli eventi e delle manifestazioni giubilari, anche con riferimento ad eventuali interventi di ripristino.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6:

Art. 6.

(Servizio sostitutivo di leva)

1. Fino al 31 dicembre 2001, al fine di fronteggiare adeguatamente nel periodo di svolgimento dell'evento giubilare le maggiori esigenze delle amministrazioni comunali, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa – Centro di volontariato per il Giubileo, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile è autorizzata a impiegare nel servizio sostitutivo di leva i giovani idonei al servizio militare che non siano stati incorporati, perché eccedenti rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate, nei contingenti di chiamata alle armi, nonché quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, eccedenti rispetto alle esigenze delle Amministrazioni ed enti convenzionati. I giovani sono destinati: ai Corpi di polizia municipale dei comuni di residenza; all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa – Centro di volontariato per il Giubileo per attività di assistenza ai pellegrini; al Ministero per i beni e le attività culturali per la vigilanza dei musei; al Ministero dell'ambiente per la tutela delle aree naturali protette. I giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, non possono essere destinati ai Corpi di polizia municipale. All'uopo il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri –

Ufficio nazionale per il servizio civile le situazioni di eccedenza sessanta giorni prima della scadenza del termine ultimo per la chiamata alle armi. L'entità del fabbisogno è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole Amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dei successivi regolamenti attuativi.

3. Al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità, possono partecipare, a titolo volontario, alle attività di cui al servizio sostitutivo, disciplinato dal presente articolo, nell'ambito di appositi contingenti stabiliti annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, le cittadine italiane che ne facciano richiesta, che al momento della presentazione della domanda presso il medesimo Ufficio nazionale abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno d'età e che abbiano prodotto il certificato di cui all'articolo 11, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto compatibili.

4. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al presente articolo, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, possono essere posti a carico del Fondo nazionale per il servizio civile nei limiti delle disponibilità residue, ovvero dei bilanci delle Amministrazioni interessate sulla base di specifiche convenzioni definite, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per le visite di leva.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.100 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Servizio sostitutivo di leva)

1. Fino al 31 dicembre 20001, al fine di fronteggiare adeguatamente nel periodo di svolgimento dell'evento giubilare le maggiori esigenze delle amministrazioni comunali, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa – Centro di volontariato per il Giubileo, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile è autorizzata a impiegare nel servizio sostitutivo di leva i giovani idonei al servizio militare che non siano stati incorporati, perché eccedenti rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate, nei contingenti di chiamata alle armi, nonché quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 eccedenti rispetto alla programmazione annuale di cui all'articolo 8 di detta legge, tenendo conto della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19. I giovani sono destinati ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale dei comuni di residenza; all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa – Centro di volontariato per il Giubileo per attività di assistenza ai pellegrini; al Ministero per i beni e le attività culturali per la vigilanza dei musei; al Ministero dell'ambiente per la tutela delle aree naturali protette. I giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, non possono essere destinati ai Corpi e servizi di polizia municipale. All'uopo il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile le situazioni di eccedenza sessanta giorni prima della scedenza del termine ultimo per la chiamata alle armi. L'entità del fabbisogno è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole Amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dei successivi regolamenti attuativi.

3. Al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità, possono partecipare, a titolo volontario, alle attività di cui al servizio sostitutivo, disciplinato dal presente articolo, nell'ambito di appositi contingenti stabiliti annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, le cittadine italiane che ne facciano richiesta, che al momento della presentazione della domanda presso il me-

desimo Ufficio nazionale abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età e che abbiano prodotto il certificato di cui all'articolo 11, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto compatibili.

4. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al presente articolo compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono a carico dei bilanci delle Amministrazioni interessate di cui al comma 1. Con tali Amministrazioni la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile stipula apposite convenzioni, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per le visite di leva».

6.200 IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «idonei» *fino a*: «quelli».

6.3 PASTORE

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «o i giovani che devono effettuare il servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti situati ad una distanza superiore ai 100 chilometri rispetto al comune di residenza».

6.2 LAURO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei comuni di residenza»*; nello stesso periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «nei comuni di residenza».

6.1 D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 3.

6.4 PASTORE

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente perchè non comprendo le ragioni che sono alla base del parere negativo della Commissione bilancio sull'articolo 6. In realtà, con questa norma i comuni spenderebbero di meno. Quindi, il bilancio dello Stato verrebbe aggravato dalla cancellazione di questa possibilità prevista per i comuni, in quanto, se avranno bisogno di quel contributo lavorativo dovranno richiederlo all'esterno e la spesa sarà maggiore.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 6.200 sostitutivo dell'intero articolo, potrebbe risolvere le questioni sollevate nel parere della Commissione bilancio: tuttavia, nell'impossibilità di ottenere un parere immediato sul nuovo emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore, soppressivo dell'articolo 6.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli altri emendamenti.

Art. 7.

(Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel centro storico del comune di Roma)

1. Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani situati nel centro storico del comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *f)*, e *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo

7.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere l'articolo

7.5 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

7.4 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

7.4 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «rilascio» *inserire le parole:* «per fine locazione».

7.100 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «immobili urbani situati nel», *sopprimere le seguenti*: «centro storico del».

7.3 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera».

7.2 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «centro storico del».

R.7.1 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

PASQUALI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 7.5.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.5 in quanto ritengo inopportuno derogare alla normativa generale sulle locazioni a causa di manifestazioni che a tutti gli effetti devono essere considerate iniziative pubbliche decise da uno Stato confinante.

BESOSTRI. Brevemente, signor Presidente, per dire che secondo me la norma in esame dovrebbe essere corretta secondo le previsioni contenute nell'emendamento 7.100.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.5 e 7.4 (Nuovo testo) e parere favorevole sull'emendamento 7.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.100 risponde proprio a quanto chiedeva il collega Besostri, nel senso che esso è volto a specificare che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio si riferisce solo a situazioni di finita locazione.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 7.3, il quale permette di non circoscrivere al centro storico la disposizione recata dal comma 1, di comprendere tutto il comune di Roma, in quanto abbiamo riscontrato che usare la definizione «centro storico» comporta la definizione di un ambito territoriale certo...

GUERZONI. Questo testo è incostituzionale.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* L'emendamento 7.3 è più costituzionale del testo originario che fa riferimento al centro storico. Abbiamo discusso a lungo sul fatto che bisogna chiarire qual è il centro storico; abbiamo detto che fare riferimento all'allegato A come disciplinato dal piano regolatore del 1969 è privo di senso, e d'altro canto ci sono altre definizioni di tale ambito territoriale. Le alternative pertanto sono o quella di sopprimere l'articolo o quella di comprendere tutto il comune di Roma: io propendo per questa seconda soluzione.

GUERZONI. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per dire che più è concentrato il territorio più è ragionevole la misura, mentre più si allarga il bacino della popolazione nel quale s'introduce questa modifica, più è a rischio di legittimità la norma stessa, perché il principio sul quale si può sostenere la legittimità costituzionale di questo testo mi sembra costituito proprio da una limitata definizione dell'ambito territoriale.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* È irrazionale la misura come attualmente prevista dal disegno di legge.

Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.2.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.5 e 7.4 (Nuovo testo) e parere favorevole sugli emendamenti 7.100, 7.3 e 7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Pastore e fatto proprio dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Stante l'assenza del senatore Pastore, dichiaro decaduto l'emendamento 7.4 (Nuovo testo).

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori De Luca Athos e Lubrano di Ricco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

DEBENEDETTI. Dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori De Luca Athos e Lubrano Di Ricco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento R.7.1, presentato dai senatori De Luca Athos e Lubrano Di Ricco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

DEBENEDETTI. Dichiaro voto contrario a quest'articolo, signor Presidente.

BESOSTRI. Signor Presidente, il mio voto su quest'articolo sarà favorevole. Peraltro, vorrei ricordare che, se l'obiettivo era quello di evitare le disdette strumentali di fine locazione, l'articolo che stiamo approvando non raggiunge questo fine, perchè riguarda unicamente la sospensione dei provvedimenti esecutivi e credo pertanto che sia una misura insufficiente rispetto al fine che si voleva raggiungere. Comunque voterò a favore perchè l'articolo che ci viene proposto è almeno qualcosa.

PIERONI. Meglio poco che niente...

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 7.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Il certificato provvisorio di abitabilità ed agibilità di alberghi e locali commerciali costruiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio è rilasciato dal sindaco su richiesta del proprietario e previa ispezione dell'Ufficio sanitario o di un ingegnere che accertino la salubrità dell'ambiente e la conformità della costruzione al progetto approvato.

2. Il rilascio del certificato di abitabilità provvisorio non condiziona l'esito finale della domanda di condono e non implica il rilascio della concessione edilizia.

3. Il certificato, di cui al comma 1, cesserà di avere efficacia automaticamente in caso di rigetto della concessione in sanatoria».

7.0.1 LAURO, PASTORE

Dichiaro decaduto l'emendamento 7.0.1 per assenza dei proponenti.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie relative al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270)

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione di interventi nelle località interessate da eventi giubilari concerne le iniziative e le attività anche indirettamente connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. Il definanziamento, anche se già disposto, totale o parziale degli interventi previsti dai piani di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 270, comporta il trasferimento degli oneri finanziari a carico del soggetto titolare dell'opera, del servizio o della fornitura, il quale provvede alla restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte dei lavori non realizzati, da versare alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli appositi capitoli di spesa, ed assume le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi eventualmente già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

3. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d),* della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1-*ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come introdotto dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, si applicano agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e alla legge 7 agosto 1997, n. 270, anche in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara.

Ricordo che a quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento.

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche indirettamente».

8.1 PASTORE

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario, signor Presidente, sull'emendamento 8.1.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Esprimo anch'io parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 8.1.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 9.

(Utilizzazione dei fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651)

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, possono altresì essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

2. L'assegnazione delle somme è effettuata con decreti del Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sulla base dei criteri definiti con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano anche conto del cofinanziamento da parte delle regioni interessate e delle richieste presentate dalle Amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 1999.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Adeguamento del contributo di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280)

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f)*, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è elevato di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Abusivismo commerciale)

1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti i comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attività di vendita ambulante, l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; può in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalità istituzionali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

11.2 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

11.2 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «può in via alternativa disporre» *fino alla fine del comma.*

11.4 LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «può in via alternativa disporre» *fino alla fine con le seguenti* «può in via alternativa disporre l'assegnazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e beneficenza che le destinano al conseguimento delle proprie finalità istituzionali».

11.3 PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di reprimere l'attività commerciale relativa alla prenotazione e all'affitto di camere o di qualsiasi altro locale adibito all'accoglienza alberghiera, al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria, è fatto divieto di svolgere detta attività all'interno e in prossimità di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, senza le necessarie autorizzazioni degli enti gestori».

11.1 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Ricordo altresì che gli emendamenti 11.2 e 11.2 (Nuovo testo) sono stati ritirati.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.4 e 11.3, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 11.1.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.4 e 11.3, mentre invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 11.1.

DE LUCA Athos. Ritiro l'emendamento 11.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 11.4 e 11.3.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Art. 12.

(Affissioni abusive)

1. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, chiunque effettua o commissiona affissioni abusive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000. La stessa sanzione si applica nei confronti di colui che trae vantaggi dalle affissioni stesse.

2. Ove l'affissione abusiva sia stata effettuata su incarico di un imprenditore commerciale, la sanzione pecuniaria nei confronti di quest'ultimo può essere sostituita da un provvedimento di chiusura dell'attività commerciale da un minimo di uno a un massimo di quattro giorni.

3. Per la violazioni previste dall'articolo 60 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, commesse sino al 30 giugno 2001 nel comune di Roma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.

4. Nei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

12.3 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

12.3 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comune» *con le seguenti*: «nel centro storico del comune».

12.6 PASTORE

Al comma 1, sostituire rispettivamente le cifre: «5.000.000» *e* «20.000.000» *con le seguenti*: «600.000» *e* «3.000.000».

12.7 LAURO, PASTORE

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000», *con l'altra*: «30.000.000».

12.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 2.

12.8 LAURO, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro giorni», *con le seguenti*: «sette giorni».

12.2 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

12.4 PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

12.4 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

12.5 PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

12.5 (Nuovo testo) PASTORE

Ricordo altresì che gli emendamenti 12.3 e 12.3 (Nuovo testo), 12.4 e 12.4 (Nuovo testo), 12.5 e 12.5 (Nuovo testo) sono stati ritirati.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 12.6, 12.7, 12.1 e 12.8, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 12.2.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 12.6, 12.7, 12.1 e 12.8 e parere favorevole all'emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti gli emendamenti 12.6 e 12.7 per assenza dei proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Pasquali e dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 12.8.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Pasquali e dal senatore Magnalbò.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 13.

(Violazioni del codice della strada)

1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le

procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da quindici giorni a due mesi.

2. Il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di Polizia accertatore, mediante versamenti su conto corrente postale o utilizzando sistemi elettronici.

3. Nei centri abitati dei comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1 sino al 30 giugno 2001.

Ricordo che a quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo.

13.7 PASTORE

All'emendamento 13.2 (Nuova formulazione), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché per quelle inerenti la fermata, la sosta e l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, categorie M2 e M3 dello stesso decreto, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta é disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b)*, categorie M2 e M3 del predetto decreto, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi».

13.2 (Nuova formulazione)/1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – *1.* Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2,

lettera *b)* categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito "avviso di contestazione" presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale».

13.2 (Nuova formulazione) IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – *1.* Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse con autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b)* categorie M1, M2 e M3 e lettera *c) categoria* N, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti nei seguenti casi:

a) articolo 146, comma 3, lettera *a)* dello stesso decreto legislativo;

b) divieto di fermata, di sosta e di accesso alle aree interdette o limitate alla circolazione;

c) divieto di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale;

d) divieto di circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In caso di recidiva generica, per le violazioni previste nel comma 1, ferma restando la sanzione pecuniaria prevista per ogni violazione com-

messa, nei confronti dei conducenti si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo da 15 a 60 giorni, secondo le norme dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nelle ipotesi previste di cui al comma 1, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare il versamento nelle mani dell'agente accertatore nella misura ridotta prevista dall'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tal caso si applicano le disposizioni previste nell'articolo 207, commi 1 – seconda parte – 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 285/92. È consentito il pagamento anche in altre forme stabilite dal comune purché rispondenti a criteri di semplificazione per l'utente.

4. Nei centri abitati degli altri comuni interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma:

"16. Il comune o concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento del debito".

6. Il personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi o di aree a sosta tariffata di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abilitati alla prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta sulle strade in cui la sosta stessa sia stata limitata o regolamentata e per tutte le violazioni previste dal codice della strada».

13.9 D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

13.5 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

13.5 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, sostituire la parola: «abitato» *con l'altra*: «storico».

13.8 PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b),* categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto» con le seguenti «previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

13.4 PASTORE, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «500 per cento», *con le seguenti*: «300 per cento».

13.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «500» *con la seguente*: «50».

13.10 LAURO, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

13.3 LAURO, PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «31 gennaio».

13.6 PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 aprile».

13.6 (Nuovo testo) PASTORE

Ricordo altresì che gli emendamenti 13.5 e 13.5 (Nuovo testo), nonché 13.6 e 13.6 (Nuovo testo) sono stati ritirati.

Informo che la Commissione giustizia ha espresso un parere in cui ha chiesto di riformulare il comma 1 dell'emendamento 13.2 (Nuova formulazione).

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Molto semplicemente, signor Presidente, l'emendamento 13.2 (Nuova formulazione)/1 è volto a modificare il primo comma dell'emendamento 13.2 (Nuova formulazione) conformemente a quanto previsto dal parere espresso dalla Commissione giustizia.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, potremmo sapere quali sono gli effetti dell'accoglimento del parere della Commissione giustizia?

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Si tratta di una puntualizzazione. Si tratta di una limitazione relativa ad alcuni autoveicoli piuttosto che ad altri, cioè quella già indicata nella prima parte del primo comma, ossia gli autobus pubblici e privati così come indicato tra l'altro dal senatore Lauro che aveva suggerito di non discriminare tra queste due categorie di mezzi. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Mi sembra che la riformulazione richiesta dalla 2ª Commissione sia più mirata.

D'ALESSANDRO PRISCO. Le categorie M2 e M3 sono sempre categorie di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone, non di automobili private.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Esatto.

D'ALESSANDRO PRISCO. Non sono mai state previste le automobili private in questi emendamenti, salvo che nel mio.

PRESIDENTE. Esatto.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento del relatore e sulla nuova formulazione dell'emendamento 13.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 13.2 (Nuova formulazione)/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2 (Nuova formulazione), presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

L'emendamento 13.7, presentato dal senatore Pastore, risulta decaduto per assenza del proponente.

A seguito delle precedenti votazioni, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, risultano assorbiti o preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Art. 14.

(Disposizioni per il Servizio sanitario nazionale)

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale adeguano i propri compiti istituzionali alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Grande Giubileo dell'anno 2000.

2. Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica Amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui al comma 2 è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e a lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole: «pari a» *con le seguenti:* «nel limite massimo di».

14.100 IL RELATORE

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 14.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, tendenti ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 14.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2001, per il concorso alla vigilanza e alla custodia di beni mobili e immobili siti nelle località interessate da eventi giubilari, è autorizzato l'impiego di guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza privata, secondo quanto disposto dall'articolo 131 e seguenti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Le Amministrazioni dello Stato, nonché quelle regionali, provinciali e comunali, sono autorizzate a stipulare appositi contratti con gli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento del servizio di cui sopra. Le relative esigenze dovranno essere segnalate, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, al Ministero dell'interno, che provvederà a valutare le richieste ed impartire disposizioni per disciplinare il citato concorso.

3. Per la copertura degli oneri conseguenti a detto impiego, il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane è autorizzato ad utilizzare con proprio decreto i residui delle somme destinate agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1996 e seguenti, che non risultino ancora impegnate. Per le somme non finanziate ai sensi del precedente periodo le amministrazioni possono provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

14.0.1 BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. I "comuni" del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270».

14.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, i manufatti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubbliche, sono soggetti, in deroga alle disposizioni normative vigenti all'immediata rimozione o demolizione d'ufficio, con oneri a carico del responsabile della violazione».

14.0.100 IL RELATORE

BESOSTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.0.1, alla luce del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, pur non comprendendo le ragioni di tale parere. L'intenzione dell'emendamento era quella di spendere fondi già stanziati, ma per una finalità piuttosto che per un'altra.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, l'emendamento 14.0.100 è volto a permettere al comune di Roma di intervenire per rimuovere i manufatti pubblicitari abusivi, specialmente nel centro storico. Secondo il comune di Roma, nel centro storico vi sono 15.000 cartelloni abusivi rispetto ai quali l'amministrazione comunale è impotente in quanto il meccanismo della norma vigente è tale per cui i cittadini, di fronte alle contestazioni e alle ingiunzioni dei vigili urbani, si rivolgono al TAR con conseguenze sui tempi della rimozione.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.0.100 il Governo si rimette alla Commissione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 14.0.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Propongo di collocare quest'ultima disposizione, in sede di coordinamento, come comma aggiuntivo all'articolo 12. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 15:

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PASTORE. Annuncio il voto contrario di Forza Italia. Ritengo che il provvedimento non sia soddisfacente. Comunque, credo vada dato atto del nostro senso di responsabilità, che in una situazione di emergenza ha consentito alla Commissione, con il consenso alla sede deliberante e assicurando la presenza del numero legale, di varare questo provvedimento.

PASQUALI. Anche Alleanza Nazionale dichiara il voto contrario, per le ragioni illustrate in discussione generale e che sono intuibili.

DE LUCA Athos. Dichiaro il voto favorevole e la mia soddisfazione per questo provvedimento, dando atto della responsabilità di tutti i colleghi della Commissione.

BESOSTRI. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto favorevole a nome del mio Gruppo. Tuttavia, non sempre la formulazione degli articoli è quella più soddisfacente; si sono introdotti, tra l'altro, dei principi che sarebbe opportuno fossero validi non soltanto a Roma ma anche in altri comuni e non soltanto in occasione del Giubileo ma sempre. Comunque, l'imminenza di questa scadenza fa sì che il giudizio complessivamente favorevole determini il voto a favore del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(3785-B) ***Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Si tratta in sostanza di un provvedimento riguardante 5.000 civili che sostituiranno 5.000 unità di polizia da mandare in servizio operativo, provvedimento che abbiamo già approvato e che ritorna a noi dalla Camera con alcune modifiche non marginali.

Prego la senatrice D'Alessandro Prisco di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame tratta la questione che è stata adesso ricordata.

Le modifiche apportate dalla Camera riguardano l'articolo 1. In particolare, quelle al comma 1 sono mirate a disporre in modo diverso delle graduatorie dei concorsi non ancora esaurite, nel senso che si prevede una proroga per poterle utilizzare. La modifica al comma 2, invece, detta norme per assicurare l'adempimento dei compiti di pubblica sicurezza, richiamando la norma della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in tema di programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, «in modo che la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di posti già disponibili alla data del 31 agosto 1996». Sono quindi norme chiarificatrici e procedurali che servono a governare il processo di espletamento dei bandi di concorso e quindi le assunzioni per le relative *tranche.*

L'articolo 2 non è stato modificato.

Mi sembra pertanto si possa confermare il voto favorevole già espresso in prima lettura.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che anche alla Camera dei deputati questo disegno di legge è stato approvato in sede deliberante, con le modifiche che ricordava la collega D'Alessandro Prisco e che attengono solo a modalità tecniche dei concorsi e delle graduatorie.

Ricordo altresì che la 5ª Commissione ha formulato un parere favorevole sulle modifiche della Camera dei deputati.

Se nessuno chiede che venga fissato un termine per la presentazione degli emendamenti potremmo procedere all'approvazione di questo provvedimento.

PASTORE. Signor Presidente, poichè non ho avuto tempo di esaminare attentamente il provvedimento e non ho quindi deciso se presentare emendamenti, chiederei di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PINGGERA. Signor Presidente, intervengo per avere una delucidazione. Nella modifica della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 si parla della proroga della scadenza della validità delle graduatorie fino all'entrata in vigore della presente legge. Però, con l'entrata in vigore della legge, non saranno ancora svolti i compiti amministrativi: si svolgerebbero, temo, a graduatorie scadute. Non vorrei che al riguardo sorgesse un problema.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione.* La legge consente all'Amministrazione di porre in essere questi atti.

PINGGERA. Però nel frattempo scadono le graduatorie.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione.* Il giorno dell'entrata in vigore della legge si ha la nuova graduatoria, non c'è un tempo morto.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Non credo ci siano problemi di questo genere, assolutamente.

PASTORE. La modifica alla lettera *c)* in questione, da quello che capisco, dovrebbe rappresentare un chiarimento con riguardo all'espressione: «valide ai sensi della disciplina vigente», contenuta nel testo da noi approvato: la parola «vigente» poteva trarre in inganno.

Invece, per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 1, vorrei chiedere un chiarimento alla relatrice o al Governo: mi sembra che il comma 1 e il comma 2 risultino in contraddizione. Infatti, nel comma 1 è prevista una sospensione della pubblicazione della nuova norma sui regolamenti di organizzazione previsti dalla legge; nel comma 2, invece, mi sembra sia previsto qualcosa di diverso.

Se il Governo e la relatrice potessero chiarirmi esattamente la portata di questa disposizione, potrei sciogliere in senso favorevole la riserva di presentare eventuali emendamenti; altrimenti sarei costretto a chiedere di fissare un termine per la presentazione di emendamenti per studiare la disposizione in questione.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno.* La norma in questione è stata introdotta, avendo questo disegno di legge subìto uno slittamento di tempi, per utilizzare i concorsi che sono stati già espletati. Quindi, è una norma esplicativa; non crea nessun problema, non cambia nulla. Sono stati adeguati i tempi, ecco perchè sono state cambiate le date.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Se il collega Pastore ritiene di poter superare la sua riserva sugli emendamenti, si può passare alle votazioni.

PASTORE. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno)

1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, I), della legge 1º aprile l981, n. 121, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unità, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si dà corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalità, ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:

a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di età che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalità è disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale è attribuito, con assegno *ad personam* riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se più favorevole;

b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilità secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)*, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonché, ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, la validità di tutte le graduatorie che scadono nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1999 e la data di entrata in vigore della presente legge è prorogata sino a quest'ultima data.

2. Al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare di quanto disposto da ultimo con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1999, in tema di programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di posti già disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non messi a concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del 50 per cento delle vacanze complessive, nonchè per la copertura del 50 per cento dei posti resisi disponibili dopo il 31 agosto 1996 e sino alla data del bando del concorso stesso. Resta fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 85 del 1997, per il bando di nuovi concorsi straordinari, previsti dalla norma stessa per le vacanze verificatesi successivamente alla data del 31 agosto 1996.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Voteremo l'articolo per parti separate.

Metto ai voti il comma 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il mio voto di astensione sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA